PLURES	PROCEDURA DI PROCESSO	*Codice*	PP.51_LSR
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	***Rev.***	2.0

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Paragrafi
1.0	21/12/2023	Prima emissione	Tutti
2.0	02/10/2026	Aggiornamento conseguente a diversa individuazione del Gestore delle segnalazioni, nonché integrazioni sulla base delle linee guida ANAC (Delibera n. 478/2025)	4, 5, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 10, 12

VERIFICHE COMPLIANCE					
☒ Organizzazione	☐ Ambiente	☒ Sicurezza	☒ GDPR	☒ D.Lgs. 231/01	☐ L. 262/05

	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Data	15/06/2026	01/07/2026	21/09/2026
Funzione	**Area Legal & Compliance**	**QHSE**	**CDA**
Firma			

Copia digitale

Sommario

1. Scopo 2
2. Campo di applicazione 2
3. Diffusione della presente procedura 2
4. Definizioni e acronimi 2
5. Oggetto della segnalazione 4
6. Soggetti segnalanti 5
7. Modalità di segnalazione 5
8. Processo di gestione delle segnalazioni 7
   - 8.1. Ricezione delle segnalazioni 7
   - 8.2. Istruzione interna ed esecuzione delle verifiche 8
   - 8.3. Reporting 8
   - 8.4. Follow up 8
9. Adozione di provvedimenti e misure correttive 8
10. Tutela dei dati personali 9
11. Tracciabilità ed archiviazione 10
12. Allegati 10

1. SCOPO

Al fine di promuovere la trasparenza, la correttezza e la legalità, nonché in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, Plures (nel prosieguo Plures o la Società) incoraggia la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che integrino o potenzialmente integrino violazioni di norme (Regolamenti e Leggi) e "regole interne" (Modelli, procedure ecc.).
La procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni e fornisce indicazioni in merito ai contenuti, ai destinatari ed alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela offerte al segnalante e al segnalato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di fornire la disciplina sulla gestione segnalazioni whistleblowing e si applica con efficacia immediata a Plures e società partecipate: queste provvedono ad adottarla tramite delibera consiliare.

3. DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura è resa nota, ai soggetti interessati, tramite i seguenti canali:

- pubblicazione sulla intranet aziendale;
- pubblicazione sul sito istituzionale/sui siti istituzionali delle singole Società del Gruppo.

Nei rapporti contrattuali con i destinatari della presente procedura deve essere apposta una clausola diretta ad informare dell'istituzione del canale di segnalazione e dell'adozione della procedura.

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Termine	Definizione
Archivio segnalazioni	sistema informatico (ovvero la piattaforma segnalazioni) adottato dalla Società per la gestione delle segnalazioni, attraverso i canali messi a disposizione dalla Società.
Gestore delle Segnalazioni	Organismo collegiale che riceve la segnalazione e svolge le attività di istruttoria. Il gestore è individuato per ogni Società. È costituito da: ▪ Responsabile della Funzione Internal Audit; ▪ Responsabile dell'Area Legale e societario; ▪ Responsabile Legal & Compliance.
Contesto lavorativo	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.
Dare seguito alla segnalazione	l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti

Termine	Definizione
	segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
Divulgazione pubblica	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	una persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante che assiste la medesima nel processo di segnalazione. L'identità del facilitatore deve essere mantenuta riservata.
Gruppo	Plures e le Società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che adottano la procedura sulla gestione delle segnalazioni Whistlebolwing.
Informazioni sulle violazioni	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Persona coinvolta	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna, esterna o nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Persona segnalante	la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Ritorsione	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalazione	la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Segnalazione anonima	segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, non siano individuabili in maniera univoca, non corrispondano ad un ente o individuo esistente o non corrispondano all'effettivo soggetto segnalante.
Segnalazione interna	la comunicazione, scritta od orale, inerente alle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
Segnalazione esterna	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società e che consistono in:

1. illeciti penali, civili, amministrativi e contabili;
2. condotte illecite ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 o in violazione dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società;
3. 3condotte in violazione del Codice Etico adottato dalla Società;
4. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
5. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
6. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
7. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può anche avere ad oggetto: le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; le attività illecite non ancora compiute, ma che la persona segnalante ritenga che possano ragionevolmente verificarsi per fondati sospetti, ovvero per la presenza di elementi concreti, precisi e concordanti.
Non sono disciplinate dalla presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  Sono escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Dette contestazioni, rivendicazioni o richieste vengono gestite dalle funzioni competenti.
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (sul punto si rinvia a: Allegato al Decreto n. 24/2023, Parte II; Allegato alla Direttiva UE, Parte II – Servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente).
  Per quelle violazioni che non sono coperte dalla normativa speciale resta, naturalmente, ferma l'applicazione del d.lgs. n. 24/2023 anche nei predetti settori;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le informazioni di dominio pubblico;
- le segnalazioni anonime se non circostanziate e non attinenti all'ambito oggettivo individuato dal D.lgs. n. 24/2023.

Affinché possa aver avvio il processo, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità e recapiti del segnalante. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione per ulteriori verifiche, laddove si tratti di fatti rilevanti il cui contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e la mansione lavorativa) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato e ogni altra informazione che possa essere di utilità per il riscontro del fatto segnalato.

Non sono sufficienti, ai fini della segnalazione, semplici supposizioni o "voci di corridoio", così come notizie di pubblico dominio, in quanto è richiesto che il segnalante abbia una ragionevole convinzione che si sia verificata una violazione anche solo tentata.

6. SOGGETTI SEGNALANTI

Possono effettuare segnalazioni le persone che operano nel contesto lavorativo della Società quali:

- lavoratori subordinati della Società o delle Società del Gruppo;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società (es. Fornitori);
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

7. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La Società ha predisposto dei canali interni cui si può ricorrere per trasmettere, al Gestore delle Segnalazioni, le segnalazioni disciplinate dalla presente procedura ed inerenti a tutte le Società. Il ricorso al canale interno ha natura esclusiva perché garantisce la riservatezza del segnalante è precluso il ricorso ad e-mail ancorché inviate al Gestore delle segnalazioni.
La segnalazione può essere effettuata, tramite il canale interno, sia in forma scritta che in forma orale:

- **Piattaforma informatica dedicata accessibile tramite il sito istituzionale.**
  Tale strumento è raccomandato in quanto guida la segnalazione e garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale, inoltre, permette di interloquire con il segnalante (anche anonimo) e di fornire un riscontro in ordine alla gestione ed all'esito dell'indagine promossa.
L'accesso alla piattaforma può essere effettuato attraverso il link presente sul sito istituzionale e sulla intranet delle Società. Nella pagina della sezione dedicata alle segnalazioni sono presenti istruzioni per l'utilizzo della piattaforma e delle FAQ che agevolano la compilazione del form e forniscono indicazioni in ordine alla gestione della segnalazione.
È possibile allegare documentazione a comprova delle circostanze dichiarate.

- **Sistema di messagistica vocale accessibile tramite il sito istituzionale**
  La piattaforma permette di effettuare la segnalazione orale, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante tramite il camuffamento della voce.
- **Incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni**
  Tramite la piattaforma è possibile richiedere un incontro, che verrà fissato entro un termine ragionevole.

In ogni caso, il segnalante è tenuto a prendere visione e ad accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali (**All.01_Informativa sul trattamento dati personali**): nel caso di incontro diretto, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a consegnare il documento all'interessato per presa visione e accettazione.
Chiunque riceva una segnalazione scritta, quindi al di fuori del canale interno appositamente istituito ed autorizzato, ha comunque l'onere di trasmetterla immediatamente (e comunque entro sette giorni dalla ricezione), in originale ed in busta chiusa, al Gestore delle Segnalazioni, nel massimo rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Al fine di consentire tale trasmissione tempestiva, è necessario indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing, in modo che possano essere attuate tutte le forme di tutela previste in suo favore dal D.lgs. n. 24/2023 (riservatezza e protezione dalle ritorsioni).
Si può effettuare una **segnalazione esterna** (tramite il canale istituito dall'ANAC) solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa dettata dal D.lgs. n. 24/2023;
2. la segnalazione interna effettuata non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il Gestore della segnalazione non abbia intrapreso, entro i termini di legge, alcuna attività (con riferimento all'ammissibilità della segnalazione e/o alla verifica della sussistenza dei fatti segnalati, ovvero non abbia fornito alcuna comunicazione in esito all'istruttoria svolta);
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.
   Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non venga svolta alcuna attività a causa di un accordo tra il Gestore della segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; ovvero a causa dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna di ANAC è raggiungibile al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.
La persona segnalante può effettuare una **divulgazione pubblica** se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna (ad ANAC) e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, possano essere occultate o distrutte prove, oppure si ha fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

È, infine, possibile presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile nelle forme previste dall'ordinamento, fermi i benefici di legge.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

8.1. RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle segnalazioni, individuato per ogni Società del Gruppo, svolge le seguenti attività:

- rilascia alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo sia oggettivamente impossibile o sussista il rischio di pregiudicare il diritto alla riservatezza del segnalante (è il caso delle segnalazioni effettuate in forma orale mediante sistemi di messaggistica vocale ed in assenza di recapiti del segnalante);
- mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti o integrazioni, anche documentali;
- effettua una verifica preliminare dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D.lgs. n. 24/2023, inclusa un'analisi dei fatti segnalati rispetto al quadro normativo di riferimento ed alla presenza di segnalazioni/analisi precedenti aventi lo stesso oggetto. Qualora non si ravvedano i presupposti citati, la segnalazione viene trasmessa alle Funzioni aziendali competenti per la gestione della segnalazione che acquisisce la natura di segnalazione ordinaria (es. reclamo su un disservizio ecc.);
- fornisce la segnalazione anonimizzata all'Organismo di Vigilanza d della Società interessata per valutare se la stessa ha ad oggetto presunte condotte illecite ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per conseguenza, il Gestore delle segnalazioni delibera alternativamente:

- di archiviare la segnalazione qualora la stessa risulti manifestamente infondata e/o priva d'ogni elemento utile ad avviare opportuni approfondimenti;
- di proseguire con un'attività investigativa, se la segnalazione appare fondata sulla base di elementi precisi e concordanti.

In entrambi i casi, il Gestore delle segnalazioni fornisce un riscontro, anche interlocutorio, al Segnalante in ordine al seguito dato alla segnalazione o ai provvedimenti adottati entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, a cui seguirà un sintetico riscontro definitivo.
Quando la segnalazione riguarda uno dei soggetti che interviene nella gestione della segnalazione (membri dell'Organismo di Vigilanza, membri del Gestore delle segnalazioni), tale gestione non viene curata dalla persona segnalata, che si astiene da ogni attività.

Se necessario, si affida la gestione della segnalazione a professionisti esterni, dotati di idonea professionalità ed autonomia.

8.2. ISTRUZIONE INTERNA ED ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Per effettuare gli opportuni approfondimenti investigativi e per riscontrare il contenuto della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni, dà diligente seguito alle attività con l'eventuale supporto delle Funzioni competenti e, se necessario, di professionisti esterni dotati di idonea professionalità ed autonomia, provvedendo ad anonimizzare la segnalazione nei casi in cui si renda necessario per assicurare le tutele di legge.
In ogni modo, l'indagine non può riguardare la sfera privata o le opinioni personali delle risorse segnalate e deve avvenire nel rispetto dei limiti di legge e delle norme interne.
Quando le segnalazioni si sostanziano in una notizia di reato da cui può conseguire un procedimento penale, il Gestore delle segnalazioni valuta di conferire un mandato ad un legale esterno affinché svolga le investigazioni difensive come disciplinate dal codice di procedura penale.
Il Gestore delle segnalazioni si occupa anche della manutenzione della piattaforma *Whistleblowing*.

8.3. REPORTING

È previsto un sistema di reporting periodico:

- tempestivo al termine dell'attività investigativa: il Gestore delle segnalazioni predispone un report contenente le risultanze emerse in seguito alla definitiva gestione della segnalazione;
- annuale: il Gestore delle segnalazioni redige la relazione riepilogativa dell'attività svolta con riferimento a tutte le segnalazioni la cui investigazione si è conclusa.

I destinatari dei report annuale sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Presidente del Collegio Sindacale;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

8.4. FOLLOW UP

La Funzione *Internal Audit* monitora l'effettiva implementazione delle eventuali azioni correttive e/o di miglioramento da parte delle Funzioni coinvolte, informando gli Organi di Governo, Vigilanza e Controllo sull'attività espletata.

9. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI E MISURE CORRETTIVE

Nel caso in cui dall'esito delle verifiche effettuate si evinca una condotta illecita ascrivibile al proprio personale (sia segnalante che segnalato), la Società agisce immediatamente adottando misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati al fatto illecito, secondo quanto disposto da norme di legge, dal Contratto collettivo di lavoro, da Protocolli aziendali e dal Codice Disciplinare.
Nei confronti del segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati (direttamente o indirettamente) a quanto segnalato: i motivi che hanno indotto la persona segnalante ad effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto. La Funzione People & Governance monitora che non vengano adottate misure ritorsive o discriminatorie.

Le misure di protezione previste dal D.lgs. n. 24/2023 si applicano alla persona segnalante successivamente identificata, ove abbia subito ritorsioni.
Le misure di protezione (da ritorsioni o misure discriminatoria) si applicano anche ai c.d. facilitatori, ai colleghi, ai parenti entro il quarto grado o agli affetti stabili del segnalante, nonché agli enti di proprietà di quest'ultimo.
Le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse ad ANAC e la Società provvede a comunicarle rispettando la riservatezza del segnalante.
Affinché si possa configurare una ritorsione e di conseguenza il soggetto possa beneficiare di protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica.
In caso di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia, le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 non sono garantite alla persona segnalante o denunciante, alla quale può essere irrogata una sanzione disciplinare.
Inoltre, qualora la segnalazione attenga a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e/o a violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico, all' esito delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può suggerire al Consiglio di Amministrazione azioni e misure correttive che, se adottate, vengono verificate dalla Funzione Internal Audit.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L'identità della persona segnalante, del segnalato, della persona coinvolta, del facilitatore e della persona menzionata nella segnalazione e ogni altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate.
Il rispetto dell'obbligo di riservatezza deve essere garantito durante tutte le fasi del procedimento di gestione della segnalazione, nonché nella fase di eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre Autorità Competenti.
L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
Nel caso in cui venga effettuata una segnalazione anonima è necessario garantire la massima riservatezza sul contenuto della segnalazione e sulla identità della persona segnalante quando la sua identità sia ricavabile in via indiretta/incidentale anche nel corso degli approfondimenti interni.
Se la contestazione disciplinare che si intende adottare nei confronti del segnalato/dei segnalati è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità del segnalante è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del medesimo cui devono essere previamente comunicate, in forma scritta, le motivazioni che conducono al disvelamento (avvalendosi del modello **MOD.COR_Acquisizione consenso per il disvelamento identità**).
Tutte le risorse legittimate a ricevere la segnalazione in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione vengono debitamente formate nonché autorizzate al trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e devono scrupolosamente attenersi alle istruzioni ricevute ed alla normativa vigente.
Il trattamento dei dati personali nell'ambito del whistleblowing è oggetto di specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), periodicamente aggiornata.
Il Fornitore della piattaforma tratta i dati in qualità di Responsabile del trattamento ed è nominato ai sensi dell'art 28 Regolamento (UE) 2016/679, previa verifica delle misure tecniche e organizzative che garantiscano la protezione dei dati.

11. TRACCIABILITÀ ED ARCHIVIAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione a sostegno sono gestite nel rispetto del principio di non eccedenza sancito dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il Gestore delle segnalazioni cura la conservazione delle segnalazioni e dei documenti allegati, dei verbali, dei report, delle delibere e del mandato conferito alla medesima nel rispetto dei requisiti di sicurezza messi a disposizione dalla Società.
Tutta la documentazione acquisita nel corso della gestione del processo è conservata nel sistema informatico della Società per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (come previsto dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023) mediante anonimizzazione dei documenti.
Le segnalazioni e i verbali in originale sono custoditi in appositi ambienti sicuri.

12. ALLEGATI

- **All.01_Informativa sul trattamento dati personali**
- **MOD.COR_Acquisizione consenso per il disvelamento identità**